

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Emanuela Civardi – Dottore Commercialista R.C.

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it
www.studioiberati.it

Circolare del 08 aprile 2013

Le nuove srl: norme di comportamento e profili critici

Indice

1. Premessa	2
2. La Società a Responsabilità Limitata Semplificata	2
2.1 Presupposti	2
2.2 Atto costitutivo e modificabilità dello stesso	3
2.3 Divieto di cessione delle quote a soggetti privi dei requisiti costitutivi	5
3. La Società a Responsabilità Limitata a Capitale Ridotto	6
3.1. Presupposti	6
3.2 Atto Costitutivo	7
3.3 Limiti alla trasferibilità delle quote	9
4. Ambito di applicazione dell'obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e del divieto di conferimenti	9
5. Modificazioni statutarie e "trasformazione" di s.r.l. semplificata e s.r.l. a capitale ridotto	11
6. La disciplina del capitale sociale in caso di perdite, nella s.r.l. semplificata e nella s.r.l. a capitale ridotto	12

1. Premessa

Al fine di promuovere e sostenere le attività imprenditoriali, in un momento economico contraddistinto da bassi livelli occupazionali, **il legislatore** (artt. 3, co. 1, del D.L. n. 1/2012 e 44 del D.L. n. 83/2012) **ha introdotto** due varianti di società a responsabilità limitata: **la società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.) e la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (s.r.l.c.r.)**.

L'intento del legislatore è stato sostanzialmente quello di predisporre uno strumento **societario che permetta l'avvio di un'impresa**, beneficiando della limitazione della responsabilità personale, **senza obbligo di vincolare un capitale minimo significativo** all'esercizio della stessa: tali società possono essere costituite, infatti, **solo da persone fisiche e con un capitale sociale minimo**, anche simbolico, **compreso tra 1 e 10.000 euro**.

La presente circolare si propone di illustrare, a distanza di pochi mesi da un nostro precedente intervento, **i chiarimenti della prassi intervenuti e i dubbi ancora rimasti irrisolti**, con riferimento ai predetti prototipi societari.

2 La Società a Responsabilità Limitata Semplificata.

2.1. Presupposti

L'art. 3, co. 1, del D.L. n. 1/2012, come anticipato in premessa, ha introdotto una nuova forma di s.r.l., disciplinata dall'art. 2463-bis c.c., secondo cui la società a responsabilità limitata semplificata può essere formata con **contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione**: conseguentemente, il capitale della s.r.l.s. può essere detenuto da un **unico socio** oppure da una **pluralità di persone fisiche**, purché soddisfino il predetto **requisito anagrafico, da verificarsi a cura del notaio** (art. 2 del D.M. 23 giugno 2012, n. 138, entrato in vigore lo scorso 29 agosto).

La disposizione in commento non forniva, però, indicazioni circa la **sorte della srl semplificata al compimento del trentacinquesimo anno di età di uno o di tutti i soci** componenti la compagine societaria: non era chiaro, infatti, se, al superamento del limite anagrafico da parte di uno o di tutti i soci, la società si sarebbe dovuta sciogliere, si sarebbe dovuta trasformare in una s.r.l. ordinaria (o a capitale ridotto), oppure avrebbe potuto continuare ad operare validamente. Al riguardo, **la tesi espressa dai principali Consigli Notarili Italiani** (Comitato Interregionale delle tre Venezie e Notariato di Milano) **è chiara: il superamento dell'età di 35 anni** da parte di uno o anche tutti i soci di tale modello societario **non comporta alcuna conseguenza sia in capo al socio** (il quale mantiene i propri diritti e non può essere escluso) **sia in capo alla società** (la quale

permane ad essere una s.r.l. semplificata). Pertanto, **il requisito anagrafico** previsto dalla norma **deve essere rispettato soltanto in sede di costituzione.**

Osserva

Alla luce dell'autorevole chiarimento appena proposto, quindi, **a seguito del superamento dal limite anagrafico** da parte di uno o di tutti i soci:

- **la società non perde la qualifica di srl semplificata;**
- **non si verifica alcuna una causa di scioglimento** e continueranno ad applicarsi le regole proprie di tale particolare fattispecie societaria;
- **il socio o i soci over 35 non subiranno alcun effetto pregiudizievole** nel senso che il superamento del limite anagrafico non determina (in alcun caso) l'esclusione del socio dalla compagine sociale.

2.2. Atto costitutivo e modificabilità dello stesso

La società a responsabilità limitata semplificata deve essere costituita mediante **atto pubblico**, in conformità al **modello standard tipizzato** con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico (D.M. n. 138/2012), **sulla cui modificabilità** (per tutto quanto non regolamentato dallo stesso) **si è aperto un acceso dibattito.**

Clausole minime essenziali contenute nel modello standard di statuto/atto costitutivo	
Requisito soggettivo e anagrafico	Può essere costituita solo giovani (persone fisiche) under 35. (è vietata la cessione delle quote a soci che abbiano compiuto i 35 anni, ed è nullo l'eventuale atto di trasferimento).
Forma costitutiva	La forma da adottare è quella dell'atto costitutivo pubblico redatto secondo il modello ministeriale.
Denominazione sociale	Nella denominazione dovrà essere specificato che si tratta di SRL Semplificata.
Amministrazione societaria	L'amministrazione della società spetta necessariamente a uno o più soci.
Capitale sociale obbligatorio	Il capitale sociale per la costituzione della SRLS può variare da un minimo di 1 euro a un massimo di 9.999 euro e deve essere versato integralmente in denaro direttamente agli amministratori della società.

A risolvere ogni dubbio circa la modificabilità o meno del modello standard di statuto e di atto costitutivo, è intervenuto il **Ministero della Giustizia** con parere del 10 dicembre 2012 (prot. 43644), il **quale ha definitivamente chiarito che, le clausole minime essenziali contenute nel predetto modello standard** di statuto/atto costitutivo (soci fondatori soltanto persone fisiche under 35, indicazione nella denominazione sociale di SRL Semplificata, amministrazione affidata solo a uno o più soci, entità del capitale sociale che deve variare da un minimo di 1 euro a un massimo di 9.999 euro da versarsi integralmente in denaro direttamente agli amministratori della società), **possono essere legittimamente integrate dalla regolamentazione codicistica**, al fine di migliorare il funzionamento di questo particolare prototipo di srl: **è consentito, dunque, alle parti contrattuali** (soci under 35) di **derogare allo schema tipico di statuto** mediante la pattuizione di un diverso contenuto per **tutte le ipotesi non disciplinate dal predetto schema**.

Osserva

Si tratta, comunque, **di un orientamento differente** rispetto a quello assunto, in precedenza, dal Ministero dello Sviluppo Economico e da altra autorevole dottrina. In principio, infatti, **il Ministero dello Sviluppo Economico aveva ritenuto** *“maggiormente coerente con il quadro normativo in essere”* **l’interpretazione non favorevole all’integrazione dell’atto costitutivo** o di statuto redatto secondo il modello standard, **pena l’utilizzo di altre forme societarie** per le quali non erano previsti modelli standard, né la prestazione gratuita del notaio. Dello stesso avviso, anche **il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie secondo cui il notaio** rogante non avrebbe potuto apportare alcuna modifica alla disciplina sostanziale tipizzata del negozio costitutivo della s.r.l. semplificata, **ma avrebbe soltanto potuto apportare modifiche alle formule proposte indicate nel modello standard**, con le quali vengono disciplinati gli anzidetti contenuti sostanziali.

Per effetto, dunque, dell’autorevole chiarimento del Ministero della Giustizia, oltre agli aspetti sostanziali inderogabili prescritti per questo tipo di srl (requisito soggettivo e anagrafico, denominazione sociale, amministrazione societaria) **il modello potrà legittimamente contenere ulteriori clausole quali**, ad esempio:

- **clausole di intrasferibilità** (che vietano categoricamente qualsiasi cessione);
- **clausole di prelazione** (con le quali i soci si riservano il diritto di avere la preferenza, rispetto a chi non sia socio, nell’acquisto delle quote del socio cedente);
- **clausole di gradimento** (con le quali i soci diversi dal cedente si riservano il diritto di impedire l’ingresso in società di nuovi soci non graditi);

- clausole attinenti al trasferimento **delle quote in caso di decesso del socio**, con le quali si disciplina l'ingresso in società degli eredi del socio defunto o se ne dispone la liquidazione;
- specifiche **clausole inerenti alle maggioranze occorrenti per le decisioni** da assumersi nell'assemblea dei soci e in seno all'organo amministrativo.

L'art. 3 , co. 3, del D.L. n. 1/2012 dispone altresì che l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese delle s.r.l.s. **sono esenti da diritto di bollo e segreteria, così come non devono essere corrisposti onorari notarili**: rimangono, invece, dovuti l'imposta di registro in misura fissa (euro 168), il diritto annuale camerale e la tassa di concessione governativa sui libri sociali (euro 309,87 oltre ad euro 14,62 ogni 100 pagine di ogni libro).

Osserva

Tuttavia, **non è stato ancora chiarito se, in caso di nuove clausole apportate dalle parti** in sede di costituzione, **i soci fondatori potranno comunque godere del beneficio dall'esenzione dai predetti oneri notarili**. In assenza di conferme ufficiali sul tema, si ritiene di aderire alla **tesi maggioritaria** secondo cui, **in caso di rilevanti modifiche/integrazioni** apportate al modello standard di statuto, **deve comunque essere riconosciuto un compenso al professionista**: il tenore letterale della norma **sembrerebbe ancorare, infatti, la gratuità della prestazione notarile soltanto all'adozione del modello ministeriale standard, eventualmente integrato con modifiche di limitata significatività** quali, ad esempio, l'indicazione della durata in carica dell'organo amministrativo, nonché la definizione della data di chiusura del primo esercizio sociale (e, di conseguenza, di quelli successivi). Sulla problematica in oggetto si auspicano, dunque, chiare istruzioni ministeriali.

2.3 Divieto di cessione delle quote a soggetti privi dei requisiti costitutivi

Il comma 4 dell'art. 2463-bis c.c. sancisce, invece, **il divieto di cessione delle quote a soci non aventi i predetti requisiti di età** (limite anagrafico di anni 35) con l'effetto che l'eventuale atto è conseguentemente nullo: divieto ribadito, anche, nel testo del modello tipizzato di atto costitutivo e di statuto.

Osserva

Il divieto in parola rappresenta, nella sostanza, una limitazione di carattere antielusivo finalizzata ad evitare la costituzione di una s.r.l.s. da parte di soggetti compiacenti aventi i requisiti di legge (under 35) che successivamente trasferiscano le loro quote a soggetti non aventi tali requisiti anagrafici.

Sul tema, si è espresso il **Comitato Interregionale dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie** il quale ha precisato che il divieto di cessione delle quote deve operare **soltanto in relazione agli atti *inter vivos***, mentre **nessun vincolo è previsto nel caso di trasferimenti di quote sociali mortis causa**. Peraltro, stante la genericità della disposizione, deve ritenersi che **il divieto** di cessione delle quote *inter vivos* **debba essere esteso**, anche, **agli atti di cessione o costituzione di diritti di usufrutto o di nuda proprietà sulle partecipazioni sociali**, ciò anche nell'ipotesi in cui l'atto in parola preveda che il diritto di voto sia mantenuto in capo al socio infra trentacinquenne cedente o costituente.

Osserva

Sulla trasferibilità delle partecipazioni delle s.r.l. semplificate, è intervenuto, di recente, anche il **Notariato di Milano** (Massima n. 128 del 5 marzo 2013) secondo cui **il divieto di cessione** in commento **opera anche con riferimento ad operazioni societarie** (aumenti di capitale, fusioni, scissioni, etc.) in esito alle quali **una o più partecipazioni** della s.r.l. semplificata **venga attribuita:**

- a **persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni;**
- a **soggetti diverse dalle persone fisiche.**

3. La Società a Responsabilità Limitata a Capitale Ridotto

3.1 Presupposti

L'art. 44 del D.L. 83/2012, come anticipato in premessa, ha **introdotto una nuova forma** – accanto a quella ordinaria e semplificata – **di società a responsabilità limitata**, ovvero **a capitale ridotto**.

Osserva

Dalla lettura del primo comma della suddetta disposizione sembrava che tale modello societario potesse essere costituito soltanto da persone fisiche che, alla data della costituzione, avevano **già compiuto i 35 anni di età**. Tuttavia, il successivo comma 4-bis della disposizione in esame - *che riconosce condizioni di credito agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto* - **sembrava attribuire**, invece, alla società a capitale ridotto, **una forma societaria generale utilizzabile** anche **da soggetti maggiori di trentacinque anni e da soggetti di età inferiore a trentacinque anni**.

A fare chiarezza sulla problematica in oggetto, è intervenuto direttamente il **Ministero dello sviluppo economico**, il quale ha **precisato che la S.r.l. a capitale ridotto può essere costituita dalle persone fisiche senza limitazioni relative all'età.**

Pertanto, con riguardo al requisito dell'età, la soluzione preferita è quella di ritenere che **la s.r.l. a capitale ridotto possa essere costituita da tutte le persone fisiche che abbiano compiuto i 18 anni di età**: *la capacità all'esercizio di attività d'impresa si acquista, infatti, con la piena capacità di agire e quindi al compimento del diciottesimo anno di età, salvo il caso del minore emancipato* (Assonime circolare n. 29 del 30 ottobre 2012)

Osserva

In linea con quanto appena commentato, il **Notariato di Milano** (Massima n. 129 del 5 marzo 2013) secondo cui *"i soci fondatori di una s.r.l. a capitale ridotto devono necessariamente essere persone fisiche, aventi un'età sia superiore che inferiore ai 35 anni"*.

3.2. Atto costitutivo

L'**atto costitutivo** deve essere redatto per **atto pubblico**, ma *"per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci"*.

La denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta **devono essere indicati negli atti**, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

L'**atto costitutivo** deve riportare, alcune informazioni richieste dall'art. 2463-bis, co. 2, c.c. per la s.r.l. semplificata:

- 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
- 2) la denominazione sociale contenente **l'indicazione di "società a responsabilità limitata a capitale ridotto"** e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'ammontare del **capitale sociale, pari almeno ad euro 1 e inferiore all'importo di 10.000 euro**, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
- 4) **le informazioni previste dall'art. 2463, co. 2, n. 3), 6), 7) e 8), c.c.:**
 - l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
 - la quota di partecipazione di ciascun socio;
 - le norme relative al funzionamento della società, comprese quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza;

- le persone alle quali è affidata l'amministrazione, e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

5) il luogo e la data di sottoscrizione.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico, anche se **non sembra applicabile la disposizione prevista per le s.r.l.s.** per la quali l'atto costitutivo deve essere redatto (sempre per atto pubblico), ma in conformità al **modello standard tipizzato** con il predetto Decreto Ministeriale (Circolare Assonime n. 29/2012). Infatti, il predetto modello deve indicare, a pena di nullità, che l'amministrazione della società deve essere affidata a una o più persone fisiche scelte tra i soci: mentre, per disposizione dello stesso atto costitutivo, l'amministrazione della società a capitale ridotto può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci.

Clausole minime essenziali contenute nello statuto delle srl a capitale ridotto	
Requisito soggettivo e anagrafico	Può essere costituita da tutte le persone fisiche (indipendentemente dall'età)
Forma costitutiva	La forma da adottare è quella dell'atto costitutivo pubblico anche non conforme al modello di statuto tipizzato previsto per le s.r.l. semplificate
Denominazione sociale	Nella denominazione dovrà essere specificato che si tratta di SRL a capitale ridotto.
Amministrazione societaria	L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti persone fisiche anche non soci.
Capitale sociale obbligatorio	Il capitale sociale per la costituzione della SRL a capitale ridotto può variare da un minimo di 1 euro a un massimo di 9.999 euro e deve essere versato integralmente in denaro direttamente agli amministratori della società.

A differenza della s.r.l.s., che – ai fini della propria costituzione – non richiede il pagamento di oneri notarili, imposte di bollo e spese di segreteria, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto **deve sostenere tutte le spese tipiche di costituzione**. In altri termini, la s.r.l. a capitale ridotto non usufruisce di una particolare agevolazione, né per ciò che concerne gli oneri notarili, e neppure in relazione alle imposte di bollo e spese di segreteria, equiparandosi in tal senso a qualsiasi società a responsabilità limitata ordinaria: l'**unico vero beneficio** della s.r.l. a capitale ridotto è rappresentato, quindi, soltanto dall'obbligo di **versare un capitale inferiore ad euro 10.000**, ancorché in un'unica

soluzione (e non al 25,00% come invece previsto per le s.r.l. ordinarie) in denaro, che potrebbe dunque limitarne l'appetibilità.

3.3 Limiti alla trasferibilità delle quote

Con particolare riferimento alla **trasferibilità delle quote di società a capitale ridotto**, pur in mancanza di un espresso divieto di "*cessione delle quote a soci non aventi i requisiti*" - al pari di quanto disposto dal citato art. 2463, comma 4, c.c., per le s.r.l. semplificate – **il Notariato di Milano** (con la Massima n. 129 del 5 marzo 2013) **ritiene che**, la predetta disposizione **debba trovare applicazione analogica**, mutatis mutandis, **anche con riferimento alle s.r.l. a capitale ridotto, nel senso che sono vietati:**

- **tutti gli atti tra vivi che comportino**, a qualsiasi titolo, **il trasferimento delle partecipazioni** sociali di una s.r.l. a capitale ridotto **a favore di un soggetto diverso da una persona fisica;**
- **tutti gli atti tra vivi aventi ad oggetto**, oltre che il trasferimento della piena proprietà della partecipazione, anche il trasferimento o la costituzione di diritti parziali di godimento o il trasferimento della nuda proprietà da essi gravata, sempre **a favore di un soggetto diverso da una persona fisica;**
- **le operazioni societarie** (aumenti di capitale, fusioni, scissioni, etc.) in esito alle quali una o più partecipazioni della s.r.l. a capitale ridotto **venga attribuita a soggetti diverse dalle persone fisiche.**

4. Ambito di applicazione dell'obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e del divieto di conferimenti

L'aspetto centrale della disciplina in tema di S.r.l.c.r. e S.r.l.s. attiene la misura del capitale sociale e i modi di formazione dello stesso: in entrambe le suddette società, l'ammontare del capitale sociale deve essere fissato nell'atto costitutivo in una misura che si pone tra un valore pari ad 1 euro e un importo inferiore a 10.000 euro.

Osserva

Queste regole in ordine alla misura del capitale sociale minimo e alle sue modalità di formazione impongono però una riflessione più generale sull'applicazione del complesso delle regole connesse al sistema del capitale sociale, in questi particolari prototipi di società a responsabilità limitata.

Per quanto riguarda le regole in tema di **formazione del capitale**, la disciplina della S.r.l.c.r e delle S.c.r.l.s. prevede che **il conferimento dello stesso deve essere fatto in denaro e deve essere**

versato interamente all'organo amministrativo al momento della costituzione: **tale disciplina differisce da quella comune che consente** invece **di conferire tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica** e stabilisce, nel caso di conferimento in denaro, l'obbligo di versare in banca, al momento di sottoscrizione dell'atto costitutivo, solo il 25% dei conferimenti.

Osserva

L'**esclusione** della possibilità **di effettuare conferimenti in natura** si può spiegare in relazione alle **esigenze di semplificazione e riduzione dei costi**, atteso che il conferimento in natura, rispetto a quello del denaro, impone un complesso e oneroso procedimento di stima dei beni: **per effettuare un conferimento in natura è necessario**, infatti, allegare all'atto costitutivo **la relazione di un esperto** che attesti che il valore del bene sia almeno pari a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.

In caso di operazioni sul capitale sociale, quali, ad esempio, quelle di aumento, **si sono succedute**, invece, **due diverse tesi contrastanti**.

Secondo la tesi esposta da Assonime (circolare n. 29 del 30 ottobre 2012) **l'obbligo di conferimento esclusivamente in denaro non opera in sede di aumento del capitale sociale, qualora l'aumento in parola comporti il superamento del tetto massimo del capitale consentito**, ovvero quando l'aumento porti il capitale ad eguagliare o ad eccedere la soglia dei 10.000 euro: in tale ipotesi, **l'aumento di capitale effettuato tramite un conferimento diverso dal denaro contante (in natura) comporta, in buona sostanza, il mutamento del modello societario**, ovvero **il passaggio al regime della società a responsabilità limitata ordinaria**.

Secondo la recente tesi del **Notariato di Milano** (massima n. 130 del 5 marzo 2013), invece, in sede di aumento di capitale successivo alla costituzione, **la società può comunque deliberare un aumento di capitale sociale attraverso conferimenti in natura, anche nelle ipotesi in cui il capitale non venga aumentato a un importo pari o superiore a euro 10.000** e la società mantenga la forma di s.r.l. semplificata o s.r.l. a capitale ridotto.

Osserva

In buona sostanza, **secondo i notai Milanesi** - a differenza di quanto sostenuto da Assonime (secondo cui il conferimento in natura è ammissibile solo per conferimenti che comportino il passaggio al regime della società a responsabilità limitata ordinaria) - **una volta costituita la società semplificata (o a capitale ridotto), essa potrà deliberare qualsiasi tipologia di**

aumento con conferimenti anche diversi dal denaro, **a prescindere dal fatto che venga o meno raggiunto il limite di 10.000 euro.**

5. Modificazioni statutarie e "trasformazione" di s.r.l. semplificata e s.r.l. a capitale ridotto

Con la massima N. 132 del 5 marzo 2013, il **Notariato di Milano ha affrontato il tema delle modificazioni statutarie e delle operazioni di trasformazioni societarie** precisando che **l'assemblea dei soci di s.r.l. semplificate e di s.r.l. a capitale ridotto può legittimamente deliberare**, mantenendo la propria "forma" giuridica originaria, **tutte le modificazioni dell'atto costitutivo: le modifiche in parola** - soggette alla medesima disciplina previste per le s.r.l. "ordinarie" – **devono essere però compatibili con l'insieme delle regole e dei limiti che caratterizzano l'uno o l'altro sotto-tipo di società a responsabilità limitata.** Allo stesso modo, è **possibile adottare modificazioni statutarie che comportino il passaggio:**

- **da s.r.l. semplificata a s.r.l. a capitale ridotto** e viceversa;
- **da s.r.l. semplificata (o srl a capitale ridotto) alla forma giuridica della s.r.l. "ordinaria"** e viceversa. A tal fine, il **Notariato di Milano ritiene necessario che:**
 - ✓ **l'atto costitutivo** (o lo statuto, ove sussistente) risultante da siffatte modificazioni risulti conforme alla disciplina del modello di destinazione;
 - ✓ **siano rispettati i requisiti soggettivi dei soci**, richiesti dalla legge in sede di costituzione del modello di destinazione.

Osserva

In altri termini, il passaggio da **Srl ordinaria ad Srl semplificata è ammissibile solo se i soci della trasformata srl** (solo persone fisiche) **siano under 35 e l'amministrazione societaria sia affidata soltanto a uno o a tutti i soci della stessa.** In mancanza di tali condizioni, alla srl ordinaria, **non resta che optare per il prototipo societario rappresentato dalla srl a capitale ridotto**, che non comporta la sussistenza di precisi limiti anagrafici in capo ai soci, ovvero che non richiede che l'amministrazione della società debba essere affidata soltanto ai soci, ma soltanto a persone fisiche.

Il passaggio da s.r.l. semplificata o da s.r.l. a capitale ridotto alla forma di s.r.l. ordinaria, richiede, invece, il contestuale aumento del capitale sociale (a titolo gratuito o a pagamento) **sino a un ammontare di almeno € 10.000**, con modalità analoghe a quanto avviene in caso di trasformazione di una s.r.l. (con capitale inferiore a euro 120.000) in s.p.a., **senza che**, a tal fine, **risulti necessario accertare il valore del patrimonio sociale mediante una relazione di stima**; di contro, invece, **il passaggio inverso**, ovvero da s.r.l. "ordinaria" a s.r.l. semplificata o srl a

capitale ridotto **richiede** necessariamente **la riduzione del capitale sociale a un importo inferiore a € 10.000. Tale operazione potrà essere deliberata:**

- **con efficacia immediata** (salva l'iscrizione nel registro delle imprese) **in caso di riduzione del capitale sociale per perdite**, anche ai sensi dell'art. 2482-ter c.c.;
- **con efficacia subordinata al decorso del termine di novanta giorni di cui all'art. 2482, comma 2, c.c.** (e alle altre condizioni ivi previste), qualora alla riduzione del capitale sociale avvenga mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti (riduzione volontaria del capitale sociale).

Osserva

Tali modifiche, non costituirebbero delle vere e proprie trasformazioni, poiché si resta pur sempre nell'ambito del tipo della srl. Anche per questo motivo, pertanto, **non è in alcun caso richiesta una perizia di stima del patrimonio sociale**, diversamente da quanto avviene nelle ipotesi di trasformazione di una società di persone in società a responsabilità limitata.

6. La disciplina del capitale sociale in caso di perdite, nella s.r.l. semplificata e nella s.r.l. a capitale ridotto

Con la **massima n. 131 del Notariato di Milano**, è stata affrontata **la disciplina della riduzione del capitale sociale in caso di perdite**, sia con riferimento alla S.r.l. semplificata che alla S.r.l. a capitale ridotto.

Osserva

Si rammenta che, la **riduzione del capitale per perdite è disposta per adeguare il capitale sociale nominale all'effettivo minor valore del capitale reale determinato per effetto di perdite** di un certo ammontare.

Molto semplicemente i Notai Milanesi, con la massima in commento, chiariscono che, **anche con riferimento a tale tipologia di srl, trova applicazione la disciplina prevista per le srl ordinarie in tema di riduzione del capitale sociale per perdite**, disciplinata dagli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.. Esaminiamo le diverse ipotesi che si possono realizzare in presenza di perdite.

Perdite entro il terzo del capitale sociale:	la riduzione del capitale è solo facoltativa
Perdite oltre il terzo del capitale sociale:	in tal caso, gli articoli 2446 e 2482-bis del c.c. obbligano l'organo amministrativo ad attivarsi e provvedere, senza indugio, alla convocazione dell'assemblea per l'adozione di

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

	opportuni provvedimenti.
Perdite oltre il terzo e capitale sociale sotto il minimo legale:	<p>l'art. 2447 del c.c. prevede che gli amministratori devono provvedere, senza indugio, alla convocazione dell'assemblea che dovrà deliberare:</p> <ul style="list-style-type: none">• la riduzione del capitale in ragione delle perdite ed il contestuale aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale;• oppure la trasformazione della società. <p>Nell'ipotesi in cui l'assemblea, appositamente convocata, non assuma nessuna delle deliberazioni consentite la società si scioglie (art. 2484 n.4) ed entra in stato di liquidazione.</p>
Perdite entro il terzo e capitale sociale sotto il minimo legale:	<p>la legge non esamina l'eventualità che una perdita contenuta sotto il terzo sia idonea ad intaccare l'entità minima del capitale.</p> <p>In proposito, la dottrina dominante ritiene che la società possa continuare ad operare regolarmente e che l'assemblea non sia tenuta a procedere ad una riduzione e contestuale aumento del capitale. Diversamente, altri autori, ritengono che operi l'art. 2447 del c.c. e che sia quindi necessario l'aumento del capitale sociale al valore minimo stabilito per legge.</p>
Perdita dell'intero capitale sociale:	<p>anche in tale ipotesi, dovrebbero applicarsi le disposizioni previste dall'art. 2447 con la conseguente possibilità, per la società, di azzerare il capitale sociale e contestualmente di procedere ad un aumento di questo per la sua costituzione: la dottrina dominante (Campobasso, Galgano) e la Suprema Corte ritiene lecita, infatti, tale operazione in forza del superiore principio di conservazione della società.</p>

Cordiali saluti

Studio Associato Iberati